



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

ORDINANZA N.18/2008

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Soverato,

RITENUTO: necessario disciplinare l'attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo nei porti del circondario marittimo di Soverato;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Operazioni di alaggio e varo presso strutture dedicate

Nel circondario marittimo di Soverato le operazioni di alaggio e varo delle unità navali possono essere effettuate presso le strutture destinate a tali operazioni, come i cantieri navali, gli scali di alaggio e gli scivoli.

Durante le operazioni i responsabili di tali strutture ovvero i proprietari delle unità navali in questione devono porre in essere tutte le vigenti disposizioni in materia e le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 per quanto applicabili.

Articolo 2

Operazioni di alaggio e varo presso altre strutture

Per effettuare operazioni di alaggio e varo sulle banchine dei porti e, comunque, presso strutture diverse da quelle di cui al precedente articolo 1, la ditta interessata deve far pervenire, anche via fax, alla locale Autorità marittima, durante l'orario d'ufficio – ad eccezione dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato al quale può essere sempre inviata con almeno 2 (due) ore di anticipo – una comunicazione come da modello allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 3

Prescrizioni

L'alaggio e il varo devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- operare in presenza di assicurate condizioni meteomarine e di buona visibilità;
- delimitare la zona interessata, compreso lo spazio occupato dal veicolo che effettua il trasporto dell'unità navale;
- verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli e altre unità navali;
- predisporre un servizio, a mezzo di un addetto, per impedire il transito e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
- sistemare delle cime per guidare il sollevamento e movimento in sospensione dell'unità navale;
- non generare inquinamenti sulla banchina e in mare, curando di rimuovere ogni rifiuto e materiale al termine delle operazioni.

Articolo 4

Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

Articolo 5

Entrata in vigore e Pubblicità

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- trasmissione ai Comuni ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- trasmissione agli operatori portuali;
- inserimento nel sito web www.soverato.guardiacostiera.it.

Soverato, 14.07.2008

IL COMANDANTE
TV(CP) Maurizio TIPALDI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

All'Ufficio Circondariale Marittimo/Ufficio Locale Marittimo di _____

Il sottoscritto rappresentante della
ditta con sede in.....
prov..... in via..... n°.....,

COMUNICA

il giorno/...../..... alle ore circa saranno effettuate le operazioni di
alaggio/varo presso il porto
dell'unità – tipo natante/imbarcazione – iscritta al n°..... dei RID di
..... denominata con le seguenti
caratteristiche:

- lunghezza mt.....
- larghezza mt.....
- dislocamento tonn

DICHIARA CHE

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°18/08 in data 10.07.2008 dell'Ufficio circondariale marittimo di Soverato e di attenersi alle prescrizioni contenute all'articolo 3 della stessa;
- l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta ha presentato la dichiarazione di inizio attività alla Regione Calabria, ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione;
- nel caso di svolgimento dell'attività in questione nell'ambito di pontili e/o porti in regime di concessione, è stata preventivamente autorizzata a svolgere dette operazioni dalla società concessionaria;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre operazioni di alaggio/varo, ovvero impegnata per qualsiasi altro motivo, la scrivente darà inizio alle proprie operazioni di alaggio/varo una volta che la banchina sia tornata libera;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo;

.....,

In fede

.....